



Fondazione San Carlo
onlus

Statuto

Fondazione San Carlo Onlus

Prima approvazione: 27 luglio 1994

Seconda approvazione: 27 maggio 1998

STATUTO

Art. 1

E' costituita la Fondazione avente le caratteristiche di Organizzazione non lucrativa sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 460, del 54 dicembre 1997, sotto la denominazione di "Fondazione S. Carlo - Onlus".

La qualificazione di ONLUS costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione opera senza fini di lucro e la sua durata è illimitata. Essa si propone l'esecutivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in Milano, Piazza Fontana n. 2.

SCOPI DELLA FONDAZIONE

Art. 3

Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori:

- assistenza sociale
- formazione e tutela dei diritti civili, rivolte a persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche, sociali e familiari.
- a tal fine la Fondazione curerà l'apprestamento e la gestione di strutture e servizi rivolti ad accogliere, in ambienti che consente di soddisfare esigenze di socializzazione, soggetti in stato di bisogno, anche stranieri; la realizzazione, in proprio o in collaborazione con enti con analoghe finalità, di Centri/Servizi che si propongano di offrire effettive possibilità di miglioramento di vita, autonoma e sociale e che, in particolare, garantiscano forme di sostegno alla formazione professionale e all'avviamento al lavoro oltre ad attività di supporto nella ricerca di soluzioni abitative stabili; la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio

sociale e dell'immigrazione. Il tutto secondo i principi e le esigenze di ispirazione cristiana cattolica, a sostegno delle attività di promozione e sensibilizzazione che la Diocesi di Milano propone attraverso i suoi organismi pastorali, in particolare la Caritas Ambrosiana e nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

La Fondazione svolge l'attività di cui ai commi precedenti sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri enti o soggetti, altresì ricercando, promuovendo, sottoscrivendo e sviluppando convenzioni, integrazioni progettuali ed operative con Enti Pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione dell'imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali; in tale contesto la Fondazione potrà altresì promuovere la costituzione di, o assumere la partecipazione in, società cooperative che abbiano come oggetto sociale quello di perseguire scopi analoghi, affini o complementari, a quello della Fondazione e, in particolare, potrà, a norma dell'articolo 11 Legge 8 novembre 1991 n. 381, partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali. L'ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 comma 5, Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale di lire 200 (duecento) milioni, conferito da Fondatori. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio.

Art. 5

I mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione sono costituiti:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione e da quelli derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- d) dai contributi dei fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali, e da quelli ulteriori versati dai Benemeriti, dai Sostenitori e dagli Aderenti;
- e) dai proventi da oblazioni ed atti di liberalità.

ADERENTI, SOSTENITORI, BENEMERITI

Art. 6

Sono Aderenti le persone ed enti che esprimono l'adesione agli scopi della fondazione e si impegnano al versamento di una contribuzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono sostenitori le persone ed enti che si impegnano a sostenere l'attività della Fondazione con contributi anche periodici.

Sono Benemeriti le persone ed enti che abbiano contribuito in modo rilevante a favore della Fondazione con elargizioni o con l'attività prestata.

In tutti i casi suddetti, l'attribuzione della qualifica è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il collegio dei revisori;
- tutte le cariche hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate anche più volte. In caso di sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio dei Revisori i nuovi membri decadono dalla carica insieme agli altri al termine del quadriennio.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati nel modo seguente:

- tre, dall'Arcidiocesi di Milano;
 - tre dalla Fondazione Caritas Ambrosiana;
 - uno, con la funzione di Presidente, dall'Arcivescovo di Milano.
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
- approva ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente il bilancio preventivo;
 - delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - delibera gli incrementi del patrimonio;
 - provvede alla nomina del Vice Presidente;
 - provvede alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio;
 - provvede alla nomina, su proposta del Presidente, di un Comitato Esecutivo composto dallo stesso e da altri due consiglieri, a cui delegare alcune sue funzioni;
 - provvede alla nomina dei Direttori dei Centri presso cui si svolge l'attività della Fondazione;
 - provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - delibera il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento delle specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;
 - delibera sugli orientamenti programmatici dell'attività e su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
 - delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno

i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, che saranno poi sottoposte all'approvazione dell'autorità competente;

- propone all'autorità competente, con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo sia disposto altrimenti nel presente statuto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo purché documentabile.

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 11

I verbali delle sedute del Consiglio e le relative delibere sono stese dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente. A cura del Segretario copia intergale degli stessi dovrà essere trasmessa tempestivamente al Presidente della Fondazione Caritas Ambrosiana e all'Arcivescovo di Milano.

Art. 12

I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non

intervento per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 13

Il Presidente è nominato direttamente dall'Arcivescovo di Milano ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori contabili, e due supplenti, nominati nel modo seguente:

- quanto ai membri effettivi, due dell'Arcidiocesi di Milano e uno della Fondazione Caritas Ambrosiana;
- quanto ai membri supplenti uno dell'Arcidiocesi di Milano e uno della Fondazione Caritas Ambrosiana;

I revisori hanno sempre facoltà di esaminare presso la sede della Fondazione conti e registri e di procedere a tutte quelle indagini che giudicheranno necessarie per l'adempimento e del mandato a loro affidato.

Sono osservate, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il bilancio (rendiconto economico e finanziario).

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere approvato il

bilancio preventivo relativo all'esercizio di quell'anno. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della Onlus, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento facciamo parte della medesima ed unitaria struttura. Pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente o che alla stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente. Il presente divieto si applica anche ai congiunti, a parenti o affini fino al quarto grado.

Pertanto gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

NORME FINALI

Art. 16

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il residuo patrimonio sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di utilità pubblica, sentito l'Arcivescovo di Milano pro-tempore e l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 17

Per quanto qui non previsto, valgono le leggi vigenti in materia. In particolare, si osserveranno le disposizioni vigenti per le Onlus, e più in generale, per gli enti morali con personalità giuridica di diritto privato.